

N. 04206/2017 REG.PROV.CAU.

N. 06486/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6486 del 2017, proposto da:

Italy Emergenza Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Panariti e Stefano Betti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Celimontana 38;

contro

A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubblica Assistenza Comitato Regionale Liguria, P.A. Croce Verde Arcola, P.A. Croce Verde Borghetto Vara, P.A. Croce Gialla, P.A. Croce Rosso Bianca Lerici, P.A. Croce Verde Levante, P.A. Croce Verde Pignone, P.A. Croce Bianca Riomaggiore, P.A. Humanitas Romito Magra, P.A. Santo Stefano Magra, P.A. La Misericordia e Olmo Onlus, P.A. Vezzano Ligure, P.A. Croce Azzurra Brugnato, P.A. Croce Bianca Portovenere, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Damonte, Silvia Villani, con domicilio eletto presso lo studio Silvia Villani in Roma, via Asiago 8;
Pubblica Assistenza Luni Onlus, Pubblica Assistenza Croce D'Oro Deivese,

Pubblica Assistenza Framurese, Pubblica Assistenza Pitelli, Pubblica Assistenza Croce Bianca Le Grazie non costituiti in giudizio;

nei confronti di

Regione Liguria, Azienda Sanitaria Locale N. 5 "Spezzino" - non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00512/2017, resa tra le parti, concernente gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pazienti nell'ambito dei presidi e stabilimenti aziendali e trasporto materiali sanitari vari intra ed extra territorio aziendale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubblica Assistenza Comitato Regionale Liguria e di P.A. Croce Verde Arcola e di P.A. Croce Verde Borghetto Vara e di P.A. Croce Gialla e di P.A. Croce Rosso Bianca Lerici e di P.A. Croce Verde Levante e di P.A. Croce Verde Pignone e di P.A. Croce Bianca Riomaggiore e di P.A. Humanitas Romito Magra e di P.A. Santo Stefano Magra e di P.A. La Misericordia e Olmo Onlus e di P.A. Vezzano Ligure e di P.A. Croce Azzurra Brugnato e di P.A. Croce Bianca Portovenere;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Stefano Betti e Silvia Villani;

Considerato che l'appello concerne questioni le quali, per la loro complessità e rilevanza, anche in relazione alla disciplina dell'Unione europea, devono trovare un adeguato approfondimento ed una compiuta soluzione nell'opportuna sede di merito, anche tenendo conto della circostanza che la pronuncia di annullamento del TAR è intervenuta su un procedura di gara ancora nelle sue fasi iniziali;

Ritenuto che, pertanto, allo stato, l'interesse dell'attuale appellante, riferito alla chance di aggiudicazione della gara, non presenta connotati di gravità e di irreparabilità tali da giustificare la sospensione degli effetti demolitori della sentenza impugnata, volti a privare di effetti gli atti di indizione della gara;

Considerato che, peraltro, devono essere sospesi gli effetti conformativi della sentenza appellata, nella parte in cui la pronuncia potrebbe essere intesa come costitutiva dell'obbligo di affidare direttamente il servizio in contestazione ad organizzazioni di volontariato, senza lo svolgimento di una gara aperta a tutti gli operatori economici del settore;

Considerato, pertanto, che, nelle more della definizione del merito del presente appello, la stazione appaltante, secondo le proprie responsabili valutazioni, potrà provvedere all'espletamento temporaneo del servizio con le modalità organizzative ritenute più idonee, ivi compreso tra queste il rinnovo in proroga del rapporto contrattuale con il gestore uscente, di prossima scadenza;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6486/2017), nei limiti e alle condizioni indicate in motivazione, sospendendo i soli effetti conformativi della sentenza impugnata.

Fissa per la discussione l'udienza pubblica del 1 febbraio 2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Pescatore

IL PRESIDENTE
Marco Lipari